



CONFERENZA DEI PRESIDENTI  
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE  
DELLE REGIONI E DELLE  
PROVINCE AUTONOME

## QUADRO SINOTTICO DELLE NORMATIVE ANTISISMICHE REGIONALI.

Gli ultimi eventi sismici verificatisi tra agosto ed ottobre 2016 nei territori del Lazio, dell'Abruzzo, delle Marche e dell'Umbria hanno determinato l'esigenza di procedere ad una ricostruzione delle principali normative regionali adottate in materia antisismica. E' stata, infatti, da più parti sottolineata la necessità di porre l'attenzione sulle misure previste da ciascuna Regione nel campo della prevenzione sismica. Quest'ultima, come noto, si può realizzare essenzialmente attraverso l'utilizzo di due strumenti:

- la classificazione sismica, che consiste nella suddivisione del territorio della Repubblica italiana in specifiche aree, caratterizzate da un comune rischio sismico<sup>1</sup>;
- la normativa sismica, con la quale si indicano i criteri da dover seguire per garantire la costruzione di strutture maggiormente stabili, in grado di ridurre la tendenza delle stesse a subire danni in seguito ad un evento sismico.

La complessità e la delicatezza del tema ha conosciuto l'interesse del legislatore sin dal 1908, anno del devastante terremoto di Messina e Reggio Calabria: da allora ad oggi si sono registrati diversi interventi a livello statale, ai quali a partire dal 1997 si sono progressivamente aggiunti quelli regionali per effetto di quanto disposto dalla l. n. 59/1997 e dal conseguente D. Lgs. n. 112/1998. Per tale motivo, prima di proseguire ad un confronto diretto delle normative regionali, le quali come verrà precisato presentano una sostanziale omogeneità tra di loro, si ritiene opportuno partire da una ricognizione degli atti statali disciplinanti tale materia, ai quali i singoli Enti territoriali si sono conformati, sia pur con delle diversità discendenti dalle caratteristiche geomorfologiche dei singoli territori. Al riguardo, occorre precisare che il corpus normativo, comprensivo anche degli atti amministrativi, è articolato e piuttosto cospicuo; ciò nonostante, è comunque possibile ricondurre tra i principali atti di riferimento per le Regioni:

- la **L. 15 marzo 1997, n. 59**, recante la “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti Locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
- il **D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112**, sul “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, di attuazione del I Capo della L. n. 59/1997”;

---

<sup>1</sup> A questo proposito, occorre specificare che fino al 1974 i Comuni sono stati classificati come sismici e sottoposti a norme restrittive per le costruzioni solo dopo essere stati fortemente danneggiati dai terremoti. Per questa ragione, successivamente si è ritenuto opportuno intervenire con la **l. n. 64/1974**, poi sostituita **dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003**, con cui è stata stabilita una nuova classificazione sismica del territorio italiano, successivamente recepita dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

- il **D.P.R. n. 380/2001**, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
- la **L. 9 novembre 2001, n. 401**, con la quale è stato convertito in legge, con modifiche, il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile”;
- l’**Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003**, emanata successivamente al terremoto del 2002 in Puglia e Molise e poi aggiornata con l’**Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519/2006** sulla base delle indicazioni fornite dalle singole Regioni. In particolare, essa dettava “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”, sulla cui base l’intero territorio nazionale è stato riclassificato in quattro zone a diversa pericolosità e sono state eliminate le zone non classificate<sup>2</sup>. Di conseguenza, tutte le Regioni italiane (compresa la Sardegna) risultano oggi a rischio sismico e sono soggette all’obbligo di progettare le nuove costruzioni e ad intervenire su quelle già esistenti con il metodo del calcolo semiprobabilistico agli stati limite, tenendo conto della intensità dell’azione sismica. Limitatamente ai siti ricadenti in zona 4, l’Ordinanza ammetteva però la possibilità di utilizzare ancora per le costruzioni di tipo 1 e 2 il vecchio metodo di calcolo alle tensioni di cui al **D. M. 16 gennaio 1996**, recante “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”, sia pur sempre con l’obbligo di considerare l’azione sismica mediante l’assunzione di un grado di sismicità convenzionale.
- il **D. M. 14 gennaio 2008**, con il quale sono state approvate le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni ed è stata introdotta una nuova metodologia per la definizione della pericolosità sismica dei siti, successivamente recepita dalle Regioni;
- la **Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 617 del 2 febbraio 2009**, diretta ad integrare il summenzionato Decreto Ministeriale con una serie di “Istruzioni per l’applicazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008”.

Tale premessa consente, dunque, di approfondire l’esame delle normative regionali con cui si è intervenuti in materia antisismica, al quale si procederà più precisamente suddividendo le stesse sulla base dei due strumenti di norma impiegati al fine della riduzione del rischio sismico, ovvero, come sopra già specificato, la classificazione sismica e la specifica normativa sismica.

## **CLASSIFICAZIONE SISMICA.**

L’Ordinanza del PCDM n. 3274/2003 conteneva un’espressa delega per gli Enti Locali, ai quali veniva conferito l’incarico di effettuare la classificazione sismica di ogni singolo Comune, in modo molto dettagliato, al fine di prevenire eventuali situazioni di danni ad edifici ed a persone a seguito

---

<sup>2</sup> Difatti, in base a questo provvedimento legislativo tutti i Comuni italiani, a seconda del loro livello di accelerazione del suolo, nonché della frequenza e dell’intensità degli eventi, sono stati classificati in 4 zone indicative del loro rischio sismico:

**Zona 1:** comprende i territori esposti ad una maggiore pericolosità, potendosi verificare eventi molto forti, finanche catastrofici;

**Zona 2:** indica i siti in cui gli eventi sismici, seppur di minore intensità, possono comunque causare ingenti danni;

**Zona 3:** è caratterizzata da una bassa sismicità, sebbene in alcuni contesti geologici può vedere ampliati i propri effetti;

**Zona 4:** racchiude i Comuni che presentano il minor rischio sismico, in cui sono possibili scosse lievi e sporadiche, in ogni caso con bassa dannosità.

di un eventuale terremoto, prevedendo altresì, a seconda della zona di classificazione sismica, l'adeguamento alle normative vigenti in campo edilizio per la costruzione di nuovi edifici o la ristrutturazione di quelli già esistenti. Alla luce di ciò, quasi tutte le Regioni italiane, nonché le Province autonome di Trento e Bolzano, si sono dotate di apposite normative con le quali sono stati aggiornati gli elenchi dei Comuni sismici nei loro territori ed è stata individuata la normativa applicabile alla progettazione edilizia, per la quale è stato altresì introdotto l'obbligo di adeguamento degli strumenti urbanistici alle norme derivanti dalla nuova classificazione ed alle eventuali prescrizioni scaturenti dagli studi di microzonazione sismica di volta in volta eseguiti. Nello specifico, l'attuale quadro di riferimento risulta così composto:

- 1) MOLISE: In attuazione del D. Lgs. n. 112/1998 e sulla base dei criteri di classificazione contenuti nell'Ordinanza summenzionata, la Regione è intervenuta con la **L. R. 20 maggio 2004, n. 13**, "Riclassificazione sismica del territorio regionale e nuova normativa sismica", con cui è stato aggiornato l'elenco dei Comuni dichiarati sismici, i quali sono stati ricompresi a seconda del livello di sismicità nelle zone 1, 2 e 3;
- 2) BASILICATA: sulla base degli stessi atti, la Regione ha provveduto con la **D.G.R. n. 2000/2003** all'individuazione e alla classificazione delle zone sismiche del territorio regionale, con conseguente modifica degli elenchi dei Comuni qualificati come sismici;
- 3) SICILIA: La Regione ha a tal fine adottato la **D.G.R. n. 408 del 19.12.2003**, con cui sono stati aggiornati gli elenchi dei Comuni sismici e sono state, inoltre, specificate le categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalità assume rilievo fondamentale ai fini della protezione civile durante gli eventi sismici o in conseguenza di un eventuale collasso. Su quest'ultimo punto, è poi intervenuta la **D. G. R. n. 1372/2005**, recante "Indirizzi regionali per l'effettuazione delle verifiche tecniche di adeguatezza sismica di edifici ed infrastrutture strategiche ai fini di protezione civile o rilevanti in conseguenza di un eventuale collasso e relativo programma attuativo temporale", che si conforma a tal proposito agli obblighi di verifica, ai criteri, alle procedure ed ai requisiti di sicurezza indicati dalla normativa vigente, ovvero:
  - il D. Lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio;
  - il Decreto del PCDM del 21 ottobre 2003;
  - l'Ordinanza del PCDM n. 3274/2003 e s. m. i.;
  - la Circolare Assessorato ai Beni Culturali e Ambientali e della P. I. dell'8 novembre 2002, contenente "Istruzioni generali per la redazione dei progetti di restauro nei beni architettonici di valore storico-artistico in zone sismiche";
  - le Norme Tecniche per le costruzioni in zona sismica e i relativi DD. MM. attuativi;
  - il Decreto Ministeriale 14 settembre 2005: Norme tecniche per le costruzioni.
- 4) EMILIA ROMAGNA: La Regione ha provveduto con la **D. G. R. n. 1435/2003**, con cui è stata recepita la nuova classificazione sismica del territorio regionale individuata dall'Ordinanza del PCDM del 2003. In merito all'Emilia Romagna, è bene, inoltre, evidenziare che si tratta dell'unica Regione che, al fine di consentire un immediato e diretto dialogo tra le parti coinvolte nella progettazione antisismica, ha istituito un apposito forum di discussione, accessibile tramite Internet alla pagina [www.regione.emilia-romagna.it/geologia](http://www.regione.emilia-romagna.it/geologia), aperto agli interessati degli Enti Locali, delle Università, del mondo professionale e produttivo;
- 5) LIGURIA: Nel territorio ligure due risultano le normative di riferimento in materia, ovvero la **L. R. n. 11/2013**, contenente "Disposizioni relative agli strumenti urbanistici compresi nelle zone dichiarate simiche" destinate a dare attuazione all'Ordinanza del PCDM del

- 2003, e la **D. G. R. n. 1308/2008**, recante la “Nuova classificazione sismica della Regione Liguria”;
- 6) PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO: Nel territorio provinciale di Bolzano, in particolare, si è provveduto alla nuova classificazione dei Comuni sismici con la **Delibera della Giunta Provinciale n. 4047 del 6.11.2006**;
  - 7) CALABRIA: La Regione ha recepito integralmente la classificazione operata con l’Ordinanza del PCDM del 2003 attraverso la **D. G. R. n. 47 del 10 febbraio 2004**;
  - 8) FRIULI VENEZIA GIULIA: in maniera analoga, anche in questo caso ci si è limitati dapprima ad un integrale recepimento della classificazione eseguita con l’Ordinanza del PCDM del 2003 con la **D. G. R. n. 2325 dell’1 agosto 2003**, cui ha fatto seguito la **D. G. R. n. 2543 dell’1 ottobre 2004**, relativa all’adozione di ulteriori atti necessari per l’introduzione dei criteri generali previsti a livello statale ai fini della costruzione sismica, con cui è stato approvato il primo programma regionale delle verifiche sismiche, dell’elenco degli edifici e delle opere strategiche e rilevanti di interesse regionale da sottoporre a verifica sismica e della scheda per le verifiche. Quest’ultimo atto, inoltre, è stato recentemente modificato con la **D. G. R. n. 845 del 6 maggio 2010**, contenente l’attuale classificazione delle zone sismiche e delle aree di bassa ed alta sismicità nel territorio friulano;
  - 9) LAZIO: anche in tale Regione è stata originariamente recepita la classificazione dei Comuni sismici operata dall’Ordinanza del PCDM del 2003 con la **D. G. R. n. 766/2003**, in seguito modificata ed aggiornata dalla **D. G. R. n. 387 del 22 maggio 2009**, recante la “Nuova classificazione sismica del territorio della Regione Lazio”;
  - 10) LOMBARDIA: La Regione ha recentemente proceduto ad un aggiornamento delle zone sismiche ricadenti nel suo territorio con la **D. G. R. n. 2129/2014**;
  - 11) PIEMONTE: La Regione ha dapprima eseguito una nuova classificazione dei Comuni sismici con la **D. G. R. n. 11-13058 del 19 gennaio 2010**, in seguito aggiornata con la **D. G. R. n. 4-3084 del 12 dicembre 2011**, con la quale sono state altresì aggiornate le procedure di controllo e di gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico;
  - 12) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO: Come per Bolzano, anche in questo caso si è intervenuti con un aggiornamento degli elenchi dei Comuni sismici rientranti nel territorio provinciale, oggi ricompresi specificamente nelle zone sismiche 3, a bassa sismicità, e 4, a sismicità trascurabile, con la **Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2919 del 27 dicembre 2012**;
  - 13) PUGLIA: La Regione, nell’esercizio della delega prevista dall’Ordinanza del PCDM del 2003, ha riclassificato le zone sismiche rientranti nel proprio territorio con la **D. G. R. n. 597/2004**, alla quale va aggiunta la **D. G. R. n. 1214/2011**, con cui, alla luce dell’introduzione dell’obbligo della progettazione antisismica per gli edifici e le opere infrastrutturali strategiche e rilevanti ai fini della protezione civile, sono stati aggiornati gli elenchi relativi ad essi;
  - 14) TOSCANA: In merito a tale Regione si precisa che, in seguito alla fusione di 14 Comuni toscani e la successiva istituzione di 7 nuove amministrazioni comunali, si è recentemente posta la necessità di aggiornare gli elenchi dei Comuni qualificati come sismici con la **D. G. R. n. 421 del 26 maggio 2014**, di modifica della precedente **D. G. R. n. 878 dell’8 ottobre 2012**;
  - 15) UMBRIA: La Regione ha approvato la nuova classificazione sismica dei proprio Comuni con la **D. G. R. n. 1111 del 18 settembre 2012**;

- 16) VALLE D'AOSTA: la materia è qui trattata dalla **D. G. R. n. 1603/2013**, con cui si è provveduto sia alla riclassificazione del territorio sismico regionale che all'introduzione dell'obbligo della progettazione antisismica per gli edifici e le opere in essa specificate;
- 17) VENETO: La Regione è intervenuta in materia con diversi provvedimenti, ovvero la **D. G. R. n. 67/2003**, recante la "Nuova classificazione dei Comuni sismici veneti", la **D. G. R. n. 3645/2003**, contenente "Disposizioni sull'edilizia in zona sismica", nonché la **D. G. R. n. 2122/2005**, con cui sono stati definiti i criteri e le modalità attuative per l'esecuzione dei controlli da parte degli Uffici del Genio Civile sui progetti di opere da realizzarsi in zona sismica;
- 18) MARCHE: La Regione ha proceduto alla riclassificazione dei Comuni sismici del proprio territorio dapprima con la **D. G. R. n. 1046/2003**, modificata dalla **D. G. R. n. 136/2004**, da ultimo sostituita con l'**Ordinanza n. 3907/2010**;
- 19) SARDEGNA: Con l'Ordinanza del PCDM del 2003 la Sardegna è stata ricompresa nelle zone di tipo 4 a bassa sismicità. Per tale motivo, la Regione è intervenuta in materia con la **D. G. R. n. 15/31 del 2004**, con cui ha stabilito il recepimento in via transitoria, ossia fino all'aggiornamento della mappa di rischio sismico regionale, della classificazione sismica dei Comuni sardi prevista dalla predetta Ordinanza, per i quali non è stato però introdotto l'obbligo della progettazione antisismica;
- 20) ABRUZZO E CAMPANIA: nelle due regioni è stata integralmente recepita la classificazione effettuata con l'Ordinanza del PCDM del 2003 e s. m. i.

Bisogna, infine, aggiungere che l'Ordinanza del PCDM del 2003 lasciava alle singole Regioni facoltà di introdurre o meno l'obbligo di progettazione antisismica nelle zone 4. In considerazione di tale previsione, alcuni Enti territoriali (Sicilia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Puglia) hanno esteso tale obbligo anche nei territori ricompresi nelle zone 4, come si evince espressamente dai rispettivi provvedimenti adottati e summenzionati; altre (Sardegna, Veneto), invece, hanno optato per l'esenzione da questo obbligo per i Comuni a trascurabile sismicità, come risulta dai provvedimenti dalle stesse emanati.

## **NORMATIVA ANTISISMICA.**

Premessa fondamentale da dover considerare al riguardo è la molteplicità di fattori che concorrono alla riduzione del rischio sismico, tra i quali vanno inclusi la vulnerabilità del sistema urbano, l'esposizione e la pericolosità sismica di base dei singoli territori. Precisamente, elementi atti ad incidere direttamente sulla definizione della pericolosità sismica di una zona sono:

- a) le caratteristiche degli eventi sismici che possono verificarsi nell'area in un dato intervallo temporale e con una prefissata probabilità;
- b) le condizioni geologiche-morfologiche, geotecniche e geofisiche dei litotipi superficiali capaci di modificare la risposta sismica locale.

In linea di principio, dunque, il rischio sismico può essere ridotto intervenendo su ciascun fattore citato o su delle loro combinazioni in grado di determinare il rischio stesso:

- programmando o indirizzando i nuovi insediamenti in zone del territorio a risposta sismica locale più favorevole;

- progettando i nuovi edifici con tipologie meno vulnerabili rispetto alle caratteristiche del terremoto di progetto in accordo con le normative vigenti per le costruzioni in zone sismiche ;
- operando sul patrimonio edilizio esistente con interventi di adeguamento o di miglioramento sismico per diminuirne la vulnerabilità;
- diminuendo l'esposizione urbanistica di edifici vulnerabili con la modifica delle funzioni in atto o previste o modificandone la destinazione o l'intensità d'uso.

Sulla base di queste considerazioni necessarie ai fini della riduzione del rischio sismico e conformemente a quanto previsto dal D. P. R. 6 giugno 2001, n. 380, quasi tutte le Regioni italiane, allo scopo appunto di garantire una maggiore tutela della pubblica incolumità e della prevenzione sismica, hanno adottato della apposite leggi regionali, con cui sono state ripartite le funzioni in materia sismica, riorganizzate le Strutture tecniche competenti, ma soprattutto sono stati disciplinati in maniera sostanzialmente uniforme i procedimenti di autorizzazione sismica, le procedure di vigilanza e di controllo sulle opere e le costruzioni nelle zone sismiche, le modalità specifiche di repressione delle violazioni e di applicazione delle sanzioni, nonché l'obbligo di verificare preventivamente la compatibilità degli strumenti urbanistici e di pianificazione comunale, in formazione o in modifica, con le condizioni geomorfologiche del territorio. Ovviamente, anche in questo caso il corpus normativo si presenta piuttosto complesso e variegato, ragion per cui si reputa utile dapprima un'indicazione delle principali leggi a cui si è fatto riferimento, al fine poi di metterne in evidenza analogie e differenze. Di preciso, dunque, l'analisi si è incentrata sulle seguenti normative:

- 1) MOLISE: **L. R. 9 settembre 2011, n. 25**, recante disposizioni sulle “Procedure per l'autorizzazione sismica degli interventi edilizi e la relativa vigilanza, nonché per la prevenzione del rischio sismico mediante la pianificazione urbanistica”;
- 2) BASILICATA: **L. R. n. 38/1997**, contenente “Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio sismico”;
- 3) EMILIA- ROMAGNA: **L. R. n. 19/2008**, che detta “Norme per la riduzione del rischio sismico”, modificata dalla **L. R. n. 6/2009** sul governo e la riqualificazione solidale dei territori;
- 4) CAMPANIA: **L. R. n. 8/1983**, come modificata da ultimo dalla **L. R. 9 maggio 2016. n. 10**;
- 5) LIGURIA: **L. R. n. 29/1983**, come modificata dalla **L. R. n. 11/2013**;
- 6) CALABRIA: **L. R. n. 37/2015**, come modificata da ultimo dalla **L. R. n. 16/2016**, non ancora pienamente in vigore in quanto si attende l'approvazione del relativo regolamento di attuazione;
- 7) FRIULI VENEZIA GIULIA: **L. R. n. 16/2009**, contenente “Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio”;
- 8) LAZIO: **Regolamento regionale n. 14/2016**, recante “Disposizioni per lo snellimento e la semplificazione delle procedure per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico e di repressione delle violazioni della normativa sismica”;
- 9) LOMBARDIA: **L. R. n. 33/2015**, che detta “Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche”, cui ha fatto seguito la **D. G. R. n. 5001/2016**, che indica le linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni assegnate ai Comuni, in forma singola o associata;
- 10) UMBRIA: **L. R. n. 1/2015**, Testo Unico sul Governo del territorio e materiale correlato, con cui è stata abrogata la precedente **L. R. 27 gennaio 2010, n. 5**, ma sono stati fatti salvi tutti gli atti di indirizzo ad essa riferibili, riconosciuti come ancora compatibili anche con il nuovo T. U. e, quindi, segnatamente le **Deliberazioni della Giunta Regionale nn. 165-171 del 20 febbraio 2012**, nonché la **D. G. R. n. 325 del 27 marzo 2012**;

- 11) VALLE D'AOSTA: **L. R. n. 23/2012**, contenente la "Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche", successivamente integrata dalla **D. G. R. n. 40/2014**;
- 12) MARCHE: **L. R. n. 17/2015**, recante "Disposizioni in materia di microzonazione sismica";
- 13) ABRUZZO: **L. R. n. 28/2011**, recante "Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche", modificata dalla **L. R. 20 ottobre 2015, n. 32**, con cui sono state attribuite a Regioni e Comuni le funzioni in materia antisismica.

Per quanto attiene le Regioni mancanti in questo elenco (in particolare Sicilia, Piemonte, Puglia, Toscana, Veneto), si sottolinea come queste non abbiano adottato una specifica legge regionale in materia sismica, ma siano di volta in volta intervenute con singoli provvedimenti disciplinanti determinate questioni. Ad esempio, la Sicilia è intervenuta ai fini della prevenzione del rischio sismico con delle apposite previsioni anche in materia di acque sotterranee, come risulta **dall'art. 32 della L. R. n. 7/2003**, ovvero per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e di culto, come si evince **dall'art. 24 della L. R. n. 21/2003**, occupandosi invece specificamente del "Recepimento del T. U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con D. P. R. n. 380/2001" **all'art. 16 della L. R. n. 16/2016**, preceduta tra l'altro dalla **L. R. n. 13/2015**, la quale agli artt. 4-5 detta "Norme per favorire il recupero del patrimonio edilizio dei centri storici". Di estremo rilievo, inoltre, è l'adozione da parte della Regione siciliana di una **Circolare, la n. 3/2014**, con cui è stato analiticamente disciplinato il contenuto degli Studi Geologici richiesti per la formazione, la revisione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, per l'adozione dei quali vengono altresì previste due distinte procedure. In Piemonte, invece, normativa cardine ai nostri fini risulta la **L. R. n. 44/2000**, con cui sono state attribuite alla Regione espresse funzioni amministrative in materia di indirizzo, coordinamento e concorso con gli Enti Locali per gli interventi atti a prevenire il rischio idrogeologico, meteorologico e sismico, nonché per l'individuazione delle zone sismiche, la formazione e l'aggiornamento dei relativi elenchi e il rilascio delle autorizzazioni per l'avvio o il restauro di costruzioni. Ad essa va aggiunta poi la **D. G. R. n. 64-7417 del 7 aprile 2014**, con cui sono stati definiti appositi indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica, in relazione ai quali la Regione Piemonte ha anche stabilito l'acquisizione di un parere preventivo sugli strumenti urbanistici dei Comuni classificati sismici e di quelli in cui siano presenti abitati da consolidare e trasferire, per i quali però il parere viene espresso solo sul progetto preliminare. Ed ancora, in Puglia la Regione è intervenuta con diversi provvedimenti, tra i quali appare opportuno menzionare la **D. G. R. n. 1626/2009**, di recepimento delle nuove Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche del 2008, poi modificata dalla **D. G. R. n. 409/2010**, nonché la **D. G. R. n. 1309/2010**, di adeguamento alle disposizioni contenute nel D. P. R. n. 380/2001. Altrettanto complessa e variegata risulta la normativa utilizzata in Toscana, ove viene in rilievo in *primis* la **L. R. n. 65/2014**, recante "Norme per il governo del territorio", la quale agli artt. 156-182 disciplina i procedimenti relativi ai controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico, che, in conformità a quanto previsto dal D. P. R. n. 380/2001, sono stati esclusi per le opere e gli interventi considerati di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità; altrettanto rilevante è la **L. R. n. 58/2009**, recante "Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico", nella quale sono disciplinate le funzioni espressamente attribuite alla Regione, analoghe a quelle sopra indicate per quanto concerne il Piemonte, alla quale inoltre è stato conferito in maniera del tutto innovativa il compito di approvare con cadenza triennale un documento conoscitivo sul rischio sismico, redatto sulla base di apposite attività di studio, analisi e ricerca a tal fine effettuate, nonché la possibilità di procedere

alle verifiche tecniche sugli edifici di interesse strategico e rilevanti attraverso la trasmissione per via telematica della documentazione necessaria da parte della amministrazioni pubbliche coinvolte ovvero cartacea allorquando si tratta di persone fisiche; ed ancora vanno citati il **Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 luglio 2009, n. 36/R**, con cui sono state disciplinate le modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico, il **Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 ottobre 2011, n. 53/R**, in materia di indagini geologiche, ed il **Regolamento 22 ottobre 2012, n. 58/R**, con cui sono state definite le procedure per le verifiche nelle zone a bassa sismicità e determinati i campioni da assoggettare a verifica. Quanto al Veneto, infine, assumono rilevanza la **L. R. n. 27/2003**, recante “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”, la **D. G. R. n. 3308/2008**, destinata ad applicare le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008, che richiede peraltro degli appositi studi di compatibilità sismica ai fini dell’adozione di ogni nuovo strumento urbanistico o di una variante di esso, da sottoporre previamente all’Unità periferica del Genio Civile competente, che lo emetterà unitamente al parere di compatibilità idraulica, nonché la **L. R. n. 17/1999**, contenente anch’essa (come in Piemonte) “Disposizioni in materia di interventi per il trasferimento ed il consolidamento degli abitati”, con cui sono attribuite espresse competenze in tale materia alla Regione, chiamata a provvedere al finanziamento degli interventi a ciò finalizzati, a determinare di volta in volta gli abitati o le loro frazioni da classificare o declassificare per gli stessi fini, ad approvare da ultimo le procedure da adottare per tali scopi ed i criteri atti a definire gli ordini di priorità.

Per quanto concerne, invece, le normative regionali inserite nel summenzionato elenco, si rileva che da un esame comparato tra le stesse emerge l’adozione di procedimenti analoghi, i quali in alcuni casi presentano delle diversità su aspetti inerenti gli organi competenti, l’istituzione di apposite Strutture di supporto alle Regioni e agli altri Enti Locali ovvero le specifiche previsioni strettamente connesse alle condizioni geomorfologiche del territorio.

In particolare, per ciò che attiene il procedimento di autorizzazione sismica è in generale previsto che, ai fini del rilascio della stessa, il collaudatore, il committente ovvero il costruttore in proprio devono previamente procedere, prima dell’inizio dei lavori, alla loro denuncia e al deposito del progetto esecutivo, il quale deve, a sua volta, essere firmato e timbrato da un Tecnico abilitato a norma di legge ed iscritto ad apposito Albo o Collegio professionale e dal Direttore dei Lavori, ed accompagnato dalla dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico. La competenza per il rilascio dell’autorizzazione sismica spetta alternativamente allo Sportello Unico per l’edilizia (SUE) (in tal modo risulta in particolare in Emilia Romagna, Lombardia, Abruzzo), allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) (così in Liguria, Umbria), all’Ufficio territorialmente competente (Campania), al Servizio Tecnico Regionale (Calabria), alle Strutture tecniche regionali, provinciali o comunali competenti (Liguria, Campania, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Marche, Lazio), che procedono alla verifica sulla completezza e sulla regolarità della documentazione richiesta e presentata. In alcune Regioni, inoltre, al fine del rilascio dell’autorizzazione sismica è stato stabilito l’utilizzo di una procedura informatica; più precisamente ciò è avvenuto:

- nel Lazio, che con il Regolamento summenzionato ha previsto l’utilizzo dell’applicativo informatico denominato OPENGENIO, il quale consente, per la gestione delle richieste di

- autorizzazione simica, la trasmissione elettronica dei flussi informativi tra Regione, utenti, Sportello Unico per l'edilizia (SUE) e Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP);
- in Lombardia, che per la gestione delle pratiche sismiche, con la recente legge del 2015, efficace dal 10 aprile 2016, ha previsto un apposito Sistema Informativo integrato, che prevede l'utilizzo della modulistica da allegare telematicamente alla deliberazione, ammettendo però la possibilità anche di un impiego del formato cartaceo fino a dodici mesi successivi all'entrata in vigore della legge stessa;
  - in Liguria, che per gli stessi scopi ha previsto la possibilità di utilizzare una procedura informatica ai fini della denuncia dei lavori e del deposito dei progetti;
  - in Calabria, che, per i medesimi fini, ha anch'essa stabilito la creazione di un'apposita piattaforma informatica, a cui verrà dedicata un'apposita pagina web;
  - in Valle d'Aosta, che, sempre per gli stessi scopi, ha disposto l'utilizzo di un'apposita procedura informatica;
  - in Abruzzo, che con la richiamata legge del 2011, ha parimenti disposto lo sviluppo di un Sistema Informativo Integrato chiamato non solo a fungere da supporto tecnologico per le strutture comunali, provinciali e regionali competenti in materia, ma anche ad agevolare la gestione informatica delle pratiche sismiche e la predisposizione di banche dati;
  - infine, nelle Marche, che, in seguito al sisma del 1997, hanno realizzato un sistema informativo regionale, denominato Tellus, per consentire alle diverse Istituzioni interessate la miglior gestione delle procedure concernenti la ricostruzione del territorio regionale.

Singolare, inoltre, è la previsione contenuta nella L. R. della Regione Marche sopra richiamata, che all'art. 9 ammette la possibilità per i Comuni di rilasciare un'autorizzazione temporanea per gli interventi edilizi, anche difformi dalle disposizioni relative agli strumenti urbanistici comunali adottati o approvati, destinati al soddisfacimento di documentate esigenze di carattere improrogabile e transitorio non altrimenti realizzabili. Al riguardo, occorre comunque chiarire che essa, rilasciata sulla base delle modalità definite nel Regolamento comunale edilizio e previa stipula da parte dell'interessato di un'apposita polizza fideiussoria a garanzia della rimozione dell'intervento entro il termine di validità dell'atto, non ha in ogni caso l'effetto di sostituire le altre autorizzazioni previste dalla legge ed è altresì revocabile per rilevanti motivi di pubblico interesse, senza la corresponsione di alcun indennizzo, prima della scadenza del suo termine di validità.

Quanto al riordino delle funzioni tra i vari Enti, si specifica che in generale la tendenza è quella di un riparto di competenze tra Regioni e Comuni in materia sismica, sulla base del quale è stato generalmente disposto che alla Regione spettano compiti:

- di individuazione e classificazione del territorio sismico, oltre che di aggiornamento e revisione dei relativi elenchi;
- di semplificazione dell'attività edilizia e di determinazione degli indici e dei parametri edilizi e urbanistici;
- di definizione delle norme, dei criteri e dei contenuti dei regolamenti edilizi, nonché delle procedure di applicazione delle norme tecniche per le costruzioni, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente;
- di predisposizione della modulistica unificata e della documentazione necessaria per le varie tipologie di titoli abitativi;
- di monitoraggio delle attività comunali e di sollecitazione dell'adempimento degli obblighi assunti in queste materie dai Comuni, con conseguente possibilità di sostituirsi ad essi in ipotesi di inerzia;

- di indirizzo e di coordinamento delle funzioni dei Comuni, anche allo scopo di supportarne i compiti da questi esercitati;
- di esecuzione di indagini volte alla valutazione del rischio sismico e alla definizione di azioni di prevenzione sismica, da compiere avvalendosi all'occorrenza della collaborazione delle Università, del CNR e di altri Centri specializzati, con i quali stipulare a tal fine delle apposite convenzioni;
- in alcuni casi (Umbria e Abruzzo) è stato altresì previsto che alle Regioni spetti anche il compito di promuovere la formazione e l'aggiornamento del personale proprio e degli Enti Locali, assicurando forme di collaborazione con gli ordini professionali per la diffusione di una comune cultura in materia sismica;
- in altri casi (Marche) è espressamente sancito che alla Regione compete la funzione di disciplinare, applicando la normativa di settore vigente, le attività ad edilizia libera, gli interventi da costruire e soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ed a comunicazione di inizio dei lavori (CIL).

Ai Comuni, in forma singola o associata, che a tal fine possono essere coadiuvati da apposite Strutture tecniche regionali, invece, sono state attribuite di norma le funzioni amministrative in materia edilizia, con esclusione di quelle soggette alla normativa statale e regionale vigente, nonché i compiti relativi allo svolgimento:

- di attività connesse al deposito dei progetti ed alla loro trasmissione alle Strutture tecniche regionali competenti;
- di attività connesse alla verifica del possesso e del rilascio dell'autorizzazione sismica.

In tal senso, si presenta oggi la Legge regionale da ultimo emanata dalla Lombardia e sopra richiamata, che ha trasferito ai Comuni, in forma singola o associata, con la clausola però che le medesime funzioni per le opere ricadenti nel territorio di più Comuni vengano esercitate dalle Regioni qualora non siano svolte dai Comuni in forma associata, le funzioni di vigilanza relative:

- agli abitati da consolidare;
- alle sopraelevazioni;
- alla denuncia dei lavori ed alla presentazione dei progetti di costruzione in zone sismiche;
- all'autorizzazione per l'inizio dei lavori;
- alla repressione delle violazioni delle norme vigenti in tale materia;
- alle costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione.

Sempre su questo punto, inoltre, da alcune normative (Umbria, Liguria) emerge che determinate funzioni sono state demandate alle Province. Nello specifico:

- per quanto concerne l'Umbria, **l'art. 200 della l. r. n. 1/2015** statuisce che sono delegate alla Provincia competente per territorio le funzioni amministrative inerenti le opere per il consolidamento di abitati di cui **all'art. 61 del D. P. R. n. 380/2001**; le funzioni del Dirigente o Responsabile dell'Ufficio tecnico regionale di cui **al Capo I, Capo II e Capo IV della Parte II del D. P. R. n. 380/2001**; le funzioni del Dirigente o Responsabile del competente Ufficio comunale di cui agli **artt. 68, 69 e 70 del D. P. R. n. 380/2001** in merito ai controlli e accertamenti delle violazioni; le funzioni amministrative, già conferite con **l. r. n. 3/1999**, concernenti le opere di cui **all'art. 61, comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006**, salvo quanto previsto dal secondo periodo dello stesso comma 3; è, inoltre, previsto che, per semplificare le procedure e contenerne i tempi, per agevolare il compito dei tecnici e garantire efficienza e tempestività degli accertamenti, le Province, ai fini dell'espletamento

delle funzioni di vigilanza e controllo sulle costruzioni in zona sismica previste dalla normativa tecnica in materia e dal **Capo IV della Parte II del D. P. R. n. 380/2001**, possono costituire Uffici di vigilanza e controllo territoriali decentrati; infine, sempre la Provincia competente deve individuare il soggetto chiamato ad esercitare le funzioni di cui agli **artt. 96, comma 2, 97 e 98 del D. P. R. n. 380/2001**.

- per quanto attiene la Liguria, invece, è stabilito che alle Province sono conferiti compiti di controllo, nell'esercizio dei quali esse procedono ai controlli ispettivi in corso d'opera con il metodo a campione, nonché le funzioni amministrative regionali sulle costruzioni edilizie in zone sismiche, in particolare per ciò che concerne l'effettuazione di quelli previsti dall'art. 6 della legge regionale ligure sopra menzionata, il rilascio del certificato o dell'attestato di cui all'art. 7 della medesima legge e le funzioni previste **dalla l. n. 64/1974**. Nell'esercizio di tali compiti la Provincia assume la responsabilità dei provvedimenti adottati.

Similari risultano essere anche le procedure introdotte ai fini dei controlli, generalmente eseguiti con metodo a campione dalle Strutture tecniche regionali competenti o come visto in alcune ipotesi dalle Province o dai Comuni (Valle d'Aosta), e della vigilanza sull'osservanza delle norme sismiche vigenti per l'esecuzione delle opere. Quest'ultima, in particolare, spetta al collaudatore in corso d'opera, al costruttore in proprio, al committente, al Direttore dei Lavori, all'Ufficio territorialmente competente e più in generale ai soggetti indicati **dall'art. 103, comma 1, del D. P. R. n. 380/2001**<sup>3</sup>, i quali risultano altresì competenti **per la repressione delle violazioni**, essendo loro la prerogativa, una volta accertata la sussistenza di un fatto costituente la violazione delle norme sismiche vigenti, di darne informazione all'Autorità giudiziaria ed all'Ufficio tecnico competente.

Quanto al profilo sanzionatorio, invece, tutte le leggi richiamate operano un rinvio al regime sanzionatorio previsto dalla **Parte II, Capo IV, Sezione II del D. P. R. n. 380/2001** in ipotesi di violazione delle norme che disciplinano le costruzioni. A ciò si aggiunga che per le opere in cemento armato ed a struttura metallica si rimanda di regola alle sanzioni stabilite nella **Parte II, Capo II, Sezione III del D. P. R. n. 380/2001**. In Calabria, peraltro, specifiche funzioni sanzionatorie sono state altresì conferite alle amministrazioni comunali.

Come già accennato, in alcune Regioni è stata prevista anche l'istituzione di appositi Organi, chiamati ad esercitare funzioni di natura consultiva o di supporto alle Strutture tecniche competenti, come risulta specificamente in:

- Basilicata, ove è stato istituito il Centro di Competenza per lo Studio ed il Controllo del Rischio sismico, coadiuvato da un Gruppo di Lavoro destinato a fungere da Comitato attuatore dello stesso Centro;
- Molise, ove **l'art. 14 della L. R. n. 20/1996**, modificato di recente dall'**art. 1 della L. R. n. 4 del 4 maggio 2016**, che ne ha mutato la composizione, ha stabilito la creazione di una Commissione Tecnica, quale organo consultivo attivabile per la definizione di quesiti inerenti l'applicazione della normativa sismica;
- Emilia-Romagna, ove la Regione, nell'esercizio delle sue funzioni si avvale del supporto di un Comitato Tecnico Scientifico (CTS), composto da esperti in materia sismica, e di un Comitato Regionale per la Riduzione del Rischio Sismico, con funzioni consultive,

---

<sup>3</sup> Art. 103, *Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 29)*: "1. Nelle località di cui all'articolo 61 e in quelle sismiche di cui all'articolo 83 gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici delle amministrazioni statali e degli uffici tecnici regionali, provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, gli ufficiali e sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in generale tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle province e dei comuni sono tenuti ad accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal competente ufficio tecnico della regione a norma degli articoli 61 e 94"

introdotto allo scopo di realizzare il coordinamento politico-istituzionale ed una più stretta integrazione tecnico-operativa tra i soggetti pubblici e privati;

- Campania, ove la **L. R. n. 1/2012** ha disposto l'istituzione di apposite Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i Comuni e di altre Commissioni competenti in materia, nominate dagli Enti Locali, con Decreto del Sindaco o del Presidente dell'Unione di Comuni;
- Friuli Venezia Giulia, ove presso l'Amministrazione regionale è stato istituito un apposito Organismo Tecnico Regionale, di supporto ad essa;
- Lazio, ove è prevista l'introduzione di un Consiglio di consultazione, nominato per tre anni con Decreto del Presidente della Regione, con compiti di verifica e monitoraggio del già citato applicativo informatico OPENGENIO. E' altresì stabilita la creazione di una Commissione sismica, destinata ad operare presso ciascuna area e servizio regionale del Genio Civile, che, oltre a svolgere funzioni consultive, esprime pareri obbligatori ma non vincolanti sui progetti presentati, con ordine di priorità a favore delle opere pubbliche e di quelle connesse alle attività produttive;
- Puglia, ove è stata istituita un'apposita Struttura Amministrativa con specifiche competenze in materia sismica presso il Servizio Lavori Pubblici dell'Assessorato regionale alle opere pubbliche, composta da un organico dotato di idonee e qualificate figure professionali;
- Abruzzo, ove per indirizzare, uniformare e standardizzare su tutto il territorio regionale le attività degli Uffici regionali competenti in materia sismica, è stato istituito, senza ulteriori oneri e nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti, un Tavolo Tecnico di Coordinamento (TTC), composto dai Dirigenti o da loro delegati degli Uffici competenti in materia sismica, per territorio provinciale o di area vasta. Inoltre, in seguito al terremoto del 2009, la **L. R. n. 19/2010** ha stabilito l'istituzione di un Osservatorio sulla ricostruzione, destinato a svolgere compiti di monitoraggio sull'attuazione dei Piani approvati dalla Regione, dei Programmi di recupero predisposti dai Comuni, degli interventi di ricostruzione e di riparazione eseguiti da Enti e soggetti privati, al fine di valutare gli effetti della programmazione regionale, i tempi di rientro delle popolazioni nelle abitazioni principali, il recupero di funzionalità delle strutture pubbliche e del patrimonio culturale, l'impiego delle risorse finanziarie, e provvedere alla elaborazione e diffusione dei dati raccolti, nonché alla verifica dell'avanzamento dei programmi e degli interventi di ricostruzione della Regione e degli Enti Locali.

Va ancora sottolineato che nella l. r. adottata dalla Regione Emilia-Romagna sono contenute delle specifiche disposizioni relative alle Opere in conglomerato cementizio ed a struttura richiamata (art. 15) e agli Edifici di speciale importanza artistica (art. 16), per i quali restano ferme le disposizioni contenute nel **D. Lgs. n. 42/2004**; la stessa previsione si applica agli Edifici di interesse storico-architettonico individuati dal PSC. Analogamente, la L. R. della Valle d'Aosta detta delle specifiche statuizioni per gli Edifici di interesse strategico, le costruzioni in legno e muratura, gli Edifici di speciale importanza e per i centri storici. Caratteristica della sola L. R. della Campania è l'indicazione di un'espressa norma (art. 4 ter), finalizzata a dare attuazione **all'art. 10 del Codice dell'ambiente**, disponendo a tal fine che la procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'apertura delle discariche e l'esercizio degli impianti da realizzare ai sensi **dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196**, recante disposizioni per il subentro delle amministrazioni territoriali della Regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, convertito con modificazioni dalla **legge 24 gennaio 2011, n. 1**, è coordinata nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale, prevedendo inoltre che per la realizzazione di tali impianti non si applicano le disposizioni di cui **all'art. 74 della L. R. 27 febbraio 2007, n. 3**, contenente la "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania". Per quanto riguarda gli strumenti urbanistici, sull'osservanza dei quali sono responsabili il geologo, il progettista e coloro che in sede di adozione hanno concorso a modificare lo strumento stesso, la medesima legge regionale della Campania definisce analiticamente il

contenuto della Carta Geolitologica, della Carta di stabilità, della Carta idrogeologica, della Carta della zonizzazione del territorio in prospettiva sismica, nonché dei criteri utilizzabili a tale scopo.

Tipico della sola l. r. delle Marche è l'inserimento di elementi strumentali finalizzati ad esempio all'espressa indicazione dell'altezza dei locali da realizzare in zona sismica e dei sottotetti, intendendo per tali i piani compresi tra il solaio di copertura dell'ultimo piano delle costruzioni e le falde del tetto. Parimenti esclusiva della sola legge regionale dell'Abruzzo è la definizione di un "Piano di Emergenza Comunale" e di specifici procedimenti inerenti gli insediamenti produttivi. Merita, infine, una specificazione la variegata normativa adottata sempre dall'Abruzzo dopo il terremoto del 2009, a seguito del quale sono state emanate diverse leggi destinate a rispondere alla situazione di emergenza, tra cui è possibile menzionare:

- la **L.R. n. 9/2009**, recante "Disposizioni urgenti per favorire la ripresa delle attività economiche nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 e modifiche alla L.R. 12/2007";
- la **L.R. n. 18/2009**, di disciplina degli "Interventi in materia di trasporto pubblico locale in favore degli studenti e dei lavoratori dei Comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009";
- la **L.R. N. 41/2011**, recante "Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere";
- la **L.R. n. 20/2014**, recante "Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico";
- la **L.R. n. 22/2015**, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2012/12/UE, della direttiva 2002/89/CE, della direttiva 2000/60/CE, della direttiva 92/43/CEE, per l'applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014 e del regolamento (UE) n. 651/2014, nonché per l'attuazione della comunicazione della Commissione Europea COM (2008) 394 e della comunicazione della Commissione Europea COM (2011) 78. (Legge europea regionale 2015)";
- la **L.R. n. 23/2015**, recante "Provvedimenti relativi alla destinazione del complesso immobiliare "Autoporto di Castellalto", modifiche alla legge regionale 29 novembre 2002, n. 28 (Norme ed indirizzi sull'intermodalità regionale) e disposizioni urgenti per assicurare il controllo e la vigilanza sugli interventi nelle zone sismiche";
- più di recente, infine, è stata emanata la **L.R. n. 33/2016**, contenente disposizioni sugli "Interventi a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 e ulteriori disposizioni urgenti".